

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale
Titolo I - Della legge penale

Art. 11 Rinnovamento del giudizio

Nel caso indicato nell'[art. 6](#), il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero [c.p. [138](#), [201](#); c.p.p. [730](#)].

Nei casi indicati negli [articoli 7, 8, 9 e 10](#), il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p.p. [342](#)].